



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-04719 DEL DEP. DORI
(res. n. 458 del 28 marzo 2025)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale l'interrogante ha avanzato specifici quesiti in ordine al concorso per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato, si riporta quanto segue.

Per assicurare la copertura in organico delle posizioni dirigenziali scoperte e per garantire il reclutamento di Dirigenti amministrativi in possesso di conoscenze di materie specifiche afferenti alla giurisdizione, il 23 dicembre 2024 è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia.

Si rimarca innanzitutto che le azioni adottate da questa Amministrazione sono state certamente improntate al conseguimento dell'interesse pubblico al fine di assicurare la massima trasparenza della procedura concorsuale.

In base a quanto stabilito dall'art. 4 del bando di concorso: *“Tutti i candidati al concorso sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti”*.

La scelta di valutare i titoli in un momento successivo allo svolgimento della prova preselettiva risponde ad una logica di efficienza dell'azione amministrativa oltretutto di economicità della procedura.

Difatti l'Amministrazione, dovendo operare una comparazione tra l'esigenza di celerità e quella di garantire a tutti coloro che hanno presentato la domanda di poter svolgere la prova preselettiva, ha riservato di valutare i requisiti di ammissione solo in un momento successivo, in modo tale da non prevedere nessuna soglia di sbarramento preventiva.

La previsione della riserva di accertamento dei titoli ad una fase successiva rientra nell'ambito di un legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa che non ha inficiato in alcun modo il risultato finale.

All'esito della procedura di verifica del possesso dei requisiti ex art. 2 del bando sono stati esclusi 13 candidati: in tal modo il vaglio è stato effettuato su un numero di candidati esiguo.

Il criterio adottato dunque non può in alcun modo considerarsi lesivo dei diritti dei partecipanti non ammessi alle prove scritte i quali sono stati esclusi dalla fase successiva unicamente sulla base del punteggio conseguito.

Venendo ora allo svolgimento della prova preselettiva con modalità sincrona da remoto e asincrona si rimarca che tali facoltà hanno avuto un obiettivo ben specifico che è stato quello di tutelare le candidate impossibilitate al rispetto del calendario delle prove a causa dello stato di gravidanza.

È stato difatti espressamente previsto nel bando di concorso che costituisce una facoltà dell'Amministrazione quella di adottare le “...*misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla normativa vigente senza pregiudicare la conclusione tempestiva della procedura*”.

Al fine di garantire la maggiore trasparenza e parità di trattamento, si precisa che, per la prova in modalità asincrona, sono stati sottoposti quesiti nuovi e diversi rispetto a quelli già somministrati nella precedente sessione e di tale prova, svolta in presenza della Commissione presso gli uffici del Ministero della giustizia, è stato redatto un apposito verbale.

Anche lo svolgimento della prova preselettiva in modalità sincrona da remoto è stato autorizzato in favore delle candidate impossibilitate al rispetto del calendario a causa dello stato di gravidanza.

L'Amministrazione ha di fatto adottato la misura ritenuta più congrua e confacente offrendo la possibilità alle candidate di svolgere la prova presso la residenza per agevolare ulteriormente la partecipazione all'esame.

Si precisa che la prova si è tenuta alla presenza di un tecnico e di un funzionario giudiziario in servizio presso un ufficio del circondario giudiziario di residenza delle interessate, in collegamento da remoto con l'Amministrazione centrale. Anche in questo caso è stato redatto un apposito verbale.

La scelta è stata chiaramente ispirata ai principi di ragionevolezza, non discriminazione e proporzionalità nonché al *favor participationis* oltre che ai principi desunti da un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in nessun caso la gravidanza può essere di ostacolo all'ingresso nel mondo del lavoro.

Gli spazi dedicati o i tempi aggiuntivi previsti nell'ultimo periodo dell'art. 3 comma 4 fanno riferimento unicamente alle misure adottate per preservare le candidate in allattamento.

Venendo infine alla comunicazione dei punteggi individuali si rimarca che tutti i partecipanti sono stati invitati, con avviso del 27 marzo 2025 pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, a prendere visione della prova e del relativo punteggio, ottenuto, tramite accesso all'area riservata sulla piattaforma dedicata.

E' stato inoltre comunicato, ai candidati che avessero riscontrato difficoltà nell'accesso al portale, di ottenere assistenza tramite l'apposita chat del portale stesso.

In considerazione dell'espletamento della prova asincrona, con avviso dell'11 aprile u.s., è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alle prove scritte, che si terranno il 20 e 21 maggio p.v.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)